

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa dei Consiglieri

**TEDESCO, POTI', CARROZZO, PEPE,
TARQUINIO, MARINOTTI.**

Finanziamento delle iniziative di gemellaggio.

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE SOCIALISTI AUTONOMISTI

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER IL

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO

R E L A Z I O N E

La Commissione europea dal 1989 incoraggia i gemellaggi fra le città della UE: il gemellaggio è uno strumento di forte sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista ed utile al fine di stimolare l'impegno dei cittadini per la costruzione di un'Europa federale ed instaurare legami di amicizia tra i popoli di lingue, culture ed economie diverse.

Il gemellaggio si è dimostrato uno dei mezzi più efficaci per costruire e rafforzare l'Europa dal basso. Si sa che promuovere un gemellaggio, nonostante l'aiuto comunitario e il coinvolgimento della popolazione, non sempre è possibile ai piccoli comuni per ragioni economico-finanziarie.

La federazione dell'AICCRE Puglia, anche a seguito dei congressi europei sui gemellaggi di Ferrara ed Anversa e degli incontri con gli amministratori dell'Attica (Grecia), di Malta, Tunisia ed altri ed alle continue richieste di parecchi amministratori locali pugliesi, ha sollecitato una specifica proposta di legge circa gli **“interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea”**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale della Puglia.

L'iniziativa viene incontro a quei comuni che hanno la volontà di affrontare con convinzione un rapporto di collaborazione con Paesi e comunità locali europee o prossimi all'ingresso in Europa o dell'area del Mediterraneo.

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE SOCIALISTI AUTONOMISTI

P.D.L. “Finanziamento delle iniziative di gemellaggio”.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione intende favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo d'integrazione europea e di cooperazione euromediterranea, facilitare il collegamento costante fra le proprie autonomie locali e quelle degli altri Paesi, intensificare i rapporti con le Regioni appartenenti all'Unione europea e porre in essere iniziative in grado di sviluppare rapporti di collaborazione delle proprie realtà regionali e locali con analoghi interlocutori dei Paesi appartenenti all'Unione europea, di quelli che vi aderiranno negli anni 2004 e 2007 e di quelli che hanno firmato con l'Unione stessa la dichiarazione di Barcellona del 1995 per il Partenariato euromediterraneo nonché appartenenti all'area balcanica, al fine di sensibilizzare i cittadini all'impegno europeo.

Art. 2 (Fondo regionale per l'integrazione europea e la cooperazione euromediterranea)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, è istituito il fondo regionale per l'integrazione europea e la cooperazione euromediterranea.
2. Sono a carico del fondo di cui al primo comma le spese per promuovere, favorire, coordinare e realizzare direttamente o attraverso la concessione di contributi, le seguenti iniziative:
 - a) sostegno al gemellaggio degli enti locali pugliesi con i medesimi di uno o più Paesi dell'Unione europea, già membri o ammessi all'adesione, e dei Paesi del Partenariato euromediterraneo e di quelli appartenenti all'ex Jugoslavia e all'Albania;

- b) promozione dell'Europa dei cittadini e della cittadinanza europea attraverso attività di studio, di ricerca, di divulgazione e di diffusione di una cultura di solidarietà e cooperazione che riconosca nella pace e nel progresso socio-economico un diritto fondamentale delle persone;
- c) stipula di protocolli di collaborazione, ivi comprese le forme di partenariato, con realtà nazionali, regionali e locali dei Paesi dell'Unione europea e di quelli del Partenariato euromediterraneo;
- d) adesioni ed organizzazioni e associazioni costituite fra le Regioni e fra le Regioni e gli Enti locali dei paesi membri dell'Unione europea e del Partenariato euromediterraneo nonché dei paesi candidati e balcanici;
- e) scambio tra i giovani.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Per le iniziative di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 sono ammessi a beneficiare del sostegno regionale gli enti locali o i comitati di gemellaggio dagli stessi istituiti, che favoriranno anche le iniziative del mondo della scuola e delle associazioni senza scopi di lucro.
2. Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 2 la concessione del contributo regionale è subordinata alla inclusione delle stesse nel programma organico annuale di cui al successivo articolo 4, favorendo in particolare quelle che coinvolgono rappresentanti di diverse nazionalità dell'Unione europea e dei paesi aspiranti, in attesa del loro ingresso nonché dei Paesi del Partenariato euromediterraneo e dei balcani.

Art. 4
(Modalità di concessione del contributo)

1. La concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma dell'art.3 avviene sulla base di un programma organico adottato dalla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno, sentita la Federazione regionale pugliese dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) in rappresentanza degli enti locali beneficiari, tenendo conto delle richieste pervenute e dell'eventuale cofinanziamento comunitario alle iniziative proposte.

Art. 5
(Misure finanziarie)

1. La quota delle spese a carico della Regione per contribuire all'attuazione delle iniziative incluse nel programma annuale di cui all'articolo 3 è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per ciascun ente locale beneficiario, il contributo regionale non può superare complessivamente il 60 per cento della spesa per ogni iniziativa ritenuta ammissibile;
 - b) il limite di cui alla lettera a) può essere elevato fino all'80 per cento in favore dei Comuni che abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - c) per le iniziative cofinanziate dai programmi europei, l'ammontare del contributo regionale indicato nei precedenti punti è determinato sulla parte di spesa che non risulti finanziata e, comunque, non può superare i limiti percentuali sopra fissati.

2. La somma da erogare agli enti locali e agli altri soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge è corrisposta nella misura del 30 per cento all'atto dell'approvazione delle iniziative ammesse al contributo e per il restante 70 per cento a seguito di presentazione da parte dei beneficiari di una relazione conclusiva unitamente alla rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del capitolo 1345 "Fondo regionale per l'integrazione europea e la cooperazione mediterranea. L.R. n.", dell'unità previsionale di base 1.2.1 « Presidenza Giunta regionale », con uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e cassa, pari a euro 600.000,00 così ripartiti:
 - a) euro 400.000,00 per gli interventi previsti alle lettere "a", "c", "d" ed "e" dell'art.2;
 - b) euro 200.000,00 per gli interventi previsti alla lettera "b" dell'art.2.

2. Al finanziamento del c.n.i. 1345, di cui al primo comma, si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa:

variazione in aumento:

 - unità previsionale di base 1.2.1 "Presidenza Giunta regionale
c.n.i. 1345 "Fondo regionale per l'integrazione europea e la
cooperazione mediterranea. L.R. n." euro 600.000,00

variazione in diminuzione:

 - unità previsionale di base 3.2.1 "Fondi di riserva e fondi speciali"
cap.1110010 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" euro 200.000,00
 - unità previsionale di base 7.1.2 "Tutela dell'ambiente"
cap. 0611051 "Spese per il ripristino e la gestione della rete re-
gionale per il rilevamento della qualità dell'aria" euro 100.000,00
 - unità previsionale di base 7.1.3 "Rifiuti"
cap. 0611087 "Spese per favorire la minore produzione di rifiuti
e le altre attività di cui alla Legge 349/95, art.3, c.27" euro 200.000,00
 - unità previsionale di base 8.3.1 "Urbanistica"
cap. 0571030 "Redazione del piano urbanistico territoriale e piani
paesistici. L.R. 56/80 – Legge 431/85" euro 100.000,00

3. Per gli anni successivi, agli oneri necessari, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.